

Bruxelles, 2 marzo 2026
(OR. en)

6919/26

**Fascicolo interistituzionale:
2026/0066 (BUD)**

**FIN 351
SOC 124**

PROPOSTA

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	11 febbraio 2026
Destinatario:	Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2026) 4 final
Oggetto:	Proposta di DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro a seguito di una domanda presentata dal Belgio – EGF/2025/008 BE/Liberty

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2026) 4 final.

All.: COM(2026) 4 final



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 2.3.2026
COM(2026) 4 final

2026/0066 (BUD)

Proposta di

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

**relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i
lavoratori espulsi dal lavoro a seguito di una domanda presentata dal Belgio –
EGF/2025/008 BE/Liberty**

RELAZIONE

CONTESTO DELLA PROPOSTA

1. Le regole applicabili ai contributi finanziari del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro (FEG) sono stabilite nel regolamento (UE) 2021/691 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro (FEG) e che abroga il regolamento (UE) n. 1309/2013¹.
2. Il 13 novembre 2025 il Belgio ha presentato la domanda EGF/2025/008 BE/Liberty relativa a un contributo finanziario a titolo del FEG a seguito delle espulsioni dal lavoro nell'impresa Liberty Galați Belgian Branch² in Belgio.
3. Esaminata la domanda, la Commissione ha concluso che, in conformità a tutte le disposizioni applicabili del regolamento (UE) 2021/691, le condizioni per la concessione di un contributo finanziario del FEG sono soddisfatte.

SINTESI DELLA DOMANDA

Domanda FEG	EGF/2025/008 BE/Liberty
Stato membro	Belgio
Regione o regioni interessate (livello NUTS ³ 2)	Provincia di Liegi (BE33)
Data di presentazione della domanda	13 novembre 2025
Data dell'avviso di ricevimento della domanda	27 novembre 2025
Data della richiesta di ulteriori informazioni	27 novembre 2025
Termine per l'invio delle ulteriori informazioni	18 dicembre 2025
Termine per il completamento della valutazione	10 marzo 2026
Criterio di intervento	Articolo 4, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2021/691
Impresa	Liberty Galați Belgian Branch
Settore o settori di attività economica (divisione della NACE revisione 2) ⁴	Divisione 24 (Fabbricazione di metalli di base)
Periodo di riferimento (quattro mesi)	24 aprile 2025 - 24 agosto 2025
Numero di casi di espulsione dal lavoro durante il periodo di riferimento (<i>a</i>)	507
Numero totale di beneficiari ammissibili	507

¹ GU L 153 del 3.5.2021, pag. 48.

² "Liberty Galați Belgian Branch" è la denominazione commerciale della succursale belga della società di capitali Liberty Galați registrata in Romania.

³ Regolamento delegato (UE) 2019/1755 della Commissione, dell'8 agosto 2019, che modifica gli allegati del regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS). GU L 270 del 24.10.2019, pag. 1.

⁴ GU L 393 del 30.12.2006, pag. 1.

Numero totale di beneficiari interessati	507
Bilancio per i servizi personalizzati (in EUR)	2 358 922
Bilancio per l'attuazione del FEG ⁵ (in EUR)	33 866
Bilancio complessivo (in EUR)	2 392 788
Contributo del FEG (85 %) (in EUR)	2 033 869

VALUTAZIONE DELLA DOMANDA

Procedura

4. Il Belgio ha presentato la domanda EGF/2025/008 BE/Liberty il 13 novembre 2025, entro 12 settimane dalla data in cui risultavano soddisfatti i criteri di intervento di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2021/691. La Commissione ha notificato la ricezione della domanda e ha chiesto ulteriori informazioni al Belgio il 27 novembre 2025. Tali ulteriori informazioni sono state trasmesse entro 15 giorni lavorativi dalla richiesta. Il termine di 50 giorni lavorativi dal ricevimento della domanda completa, entro il quale la Commissione deve concludere la valutazione della conformità della domanda alle condizioni per la concessione di un contributo finanziario, scade il 10 marzo 2026.

Ammissibilità della domanda

Imprese e beneficiari interessati

5. La domanda riguarda 507 lavoratori espulsi dal lavoro la cui attività presso l'impresa Liberty Galați Belgian Branch (Liberty) è cessata. L'impresa operava nel settore economico classificato alla divisione 24 della NACE revisione 2 (Fabbricazione di metalli di base). Gli esuberanti dell'impresa hanno avuto luogo nella regione di livello NUTS 2 Provincia di Liegi (BE33).

Criteri di intervento

6. Il Belgio ha presentato la domanda in base ai criteri di intervento di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2021/691, secondo cui la cessazione dell'attività deve riguardare almeno 200 lavoratori espulsi dal lavoro, nell'arco di un periodo di riferimento di quattro mesi, in un'impresa di uno Stato membro, compresi i lavoratori espulsi dal lavoro in imprese di fornitori o di produttori a valle e/o i lavoratori autonomi la cui attività sia cessata.
7. Il periodo di riferimento di quattro mesi per la domanda va dal 24 aprile 2025 al 24 agosto 2025.
8. Durante il periodo di riferimento 507 lavoratori sono stati espulsi dal lavoro presso Liberty.

Calcolo dei casi di espulsione dal lavoro e di cessazione dell'attività

9. A norma dell'articolo 6, primo comma, lettera a), in combinato disposto con l'articolo 5, primo comma, del regolamento (UE) 2021/691, il numero di 507 lavoratori espulsi dal lavoro durante il periodo di riferimento è stato calcolato a decorrere dalla data della risoluzione di fatto o della scadenza del contratto di lavoro.

Beneficiari ammissibili

10. Il numero totale di beneficiari ammissibili è 507.

⁵ A norma dell'articolo 7, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2021/691.

Descrizione delle circostanze che hanno portato ai casi di espulsione dal lavoro e alla cessazione dell'attività

11. L'investimento di oltre 40 milioni di EUR effettuato da GFG Alliance⁶ dopo l'acquisizione di Liberty Steel Liège da ArcelorMittal nel luglio 2019 ha risentito della debolezza del mercato dell'acciaio nel 2019, delle perturbazioni della catena di approvvigionamento causate dall'impatto della pandemia di COVID-19 e degli elevati prezzi dell'energia a seguito della guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina.
12. Gli impianti di zincatura di Liberty Steel Group in Belgio sono rimasti inattivi dal dicembre 2021 a causa della mancanza di materie prime che ha determinato un'operazione di ristrutturazione, conclusasi con la cessione legale di Liberty Steel Liège a Liberty Galați (controllata rumena di GFG Alliance attraverso Liberty Steel Group) nel 2023.
13. Nonostante l'acquisizione di Liberty Steel Liège da parte di Galați, l'attività di produzione non è ripresa. I lavoratori sono pertanto passati a un regime di riduzione dell'orario lavorativo. Dopo un lungo periodo senza intraprendere alcuna attività di produzione, il 22 aprile 2025 il tribunale commerciale di Liegi ha dichiarato fallita l'impresa Liberty⁷.
14. Quella di Liegi non era l'unica struttura produttiva in difficoltà. Anche gli impianti di Liberty Steel in Cechia, Polonia, Italia, Romania e Lussemburgo hanno incontrato difficoltà a causa della combinazione di condizioni avverse del mercato dell'acciaio e della drammatica mancanza di liquidità del gruppo GFG Alliance a seguito del fallimento di Greensill Capital. Poiché questa società privata di servizi finanziari forniva finanziamenti a breve termine a molte entità del gruppo GFG Alliance, il suo fallimento ha messo a repentaglio la redditività di Liberty Steel, portandola al suo graduale declino.

Effetti previsti dei casi di espulsione dal lavoro sull'economia e sull'occupazione a livello locale, regionale o nazionale

15. In Belgio l'incidenza di posti di lavoro nel settore siderurgico⁸ per abitante⁹ è elevata, e tale dato evidenzia l'importanza del settore nell'economia del paese. Inoltre, il fallimento di Liberty rappresenta un grave shock dal punto di vista sociale per la Vallonia, in quanto si verifica in un mercato del lavoro già indebolito da altri eventi di ristrutturazione come TNT-FedEx¹⁰ o Makro¹¹; anche per questi il Belgio ha chiesto il sostegno del FEG.
16. Nell'ottobre 2025 il tasso di disoccupazione del Belgio nel suo complesso era pari al 6,4 %, con un aumento di 0,6 punti percentuali su base annua e superiore di 0,5 punti percentuali al tasso medio di disoccupazione dell'UE (5,9 %)¹². Tuttavia, il tasso di disoccupazione in Vallonia sale al 7,8 %¹³.

⁶ Il conglomerato GFG Alliance possiede Liberty Steel Group.

⁷ Moniteur Belge del 28.4.2025, 45387.

⁸ L'incidenza dei posti di lavoro nel settore siderurgico è la percentuale di posti di lavoro diretti nel settore siderurgico ogni 100,000 abitanti.

⁹ Associazione europea dell'acciaio (EUROFER). [European steel in figures 2025](#).

¹⁰ COM(2023) 69 final.

¹¹ COM(2023) 470.

¹² [Eurostat](#).

¹³ [Statbel. Emploi et chômage \(9.9.2025\)](#).

17. Nel secondo trimestre del 2025 il tasso di occupazione della Vallonia (62,7 %) ¹⁴ era inferiore di 13 punti percentuali alla media dell'UE (76,2 %) ¹⁵. I lavoratori più anziani incontrano maggiori ostacoli a trovare un'occupazione. Il tasso di occupazione nazionale per la fascia di età 25-49 anni è pari all'82 %. Scende però al 68,2 % per le persone di età pari o superiore a 50 anni ¹⁶. Nell'agosto 2025 una persona in cerca di un'occupazione su quattro, tra le persone registrate in Vallonia, aveva un'età pari o superiore a 50 anni ¹⁷.
18. Nonostante la loro elevata specializzazione nella metallurgia, nella galvanizzazione e nella manutenzione per l'industria pesante, i lavoratori di Liberty incontrano ostacoli nelle transizioni professionali per la loro età avanzata (il 52 % dei lavoratori ha un'età pari o superiore a 55 anni e uno su due in questo gruppo ha un'età pari o superiore a 60 anni) con molti anni di anzianità nella stessa impresa (oltre il 70 % dei lavoratori ha un'anzianità compresa tra 24 e 40 anni). Tali lavoratori hanno pertanto bisogno di un aiuto personalizzato per superare tali difficoltà.

Applicazione del quadro UE per la qualità nell'anticipazione dei cambiamenti e delle ristrutturazioni (QFR)

19. Il Belgio ha descritto come sono state tenute presenti le raccomandazioni formulate nel quadro UE per la qualità nell'anticipazione dei cambiamenti e delle ristrutturazioni.
20. Il Belgio ha riferito che il diritto nazionale del lavoro sulla gestione attiva delle ristrutturazioni ¹⁸ impone alle imprese in ristrutturazione di creare una cellula per l'impiego, il cui scopo è fornire ai lavoratori licenziati per un collocamento in esubero collettivo 30 ore di servizi di ricollocamento nell'arco di tre mesi (60 ore nell'arco di sei mesi per i lavoratori di età superiore ai 45 anni). Tale obbligo di legge non si applica tuttavia in caso di fallimento. I servizi di ricollocamento e orientamento professionale inclusi nel pacchetto di misure descritto nel punto 24 sostituiscono pertanto, ampliandoli, i servizi di consulenza e di ricollocamento che tali lavoratori espulsi dal lavoro non ricevono.
21. La legislazione regionale della Vallonia ¹⁹ prevede l'erogazione di un sostegno specifico ai lavoratori in esubero sotto forma di cellula di riconversione (*cellule de reconversion*) ²⁰ istituita dal servizio pubblico regionale per l'impiego e la formazione professionale (Le Forem), su richiesta delle organizzazioni rappresentative dei lavoratori. La cellula di riconversione non costituisce un obbligo né per il datore di lavoro né per Le Forem. L'attuazione delle misure cofinanziate dal FEG sarà gestita attraverso tale cellula di riconversione.
22. Per quanto riguarda le attività intraprese per assistere i lavoratori espulsi dal lavoro, il Belgio ha riferito che la cellula di riconversione è stata istituita il 1° giugno 2025, ossia poco dopo i primi collocamenti in esubero.

¹⁴ [Statbel. Emploi et chômage \(9.9.2025\).](#)

¹⁵ [Eurostat](#)

¹⁶ [Statbel. Employment rate by age group.](#)

¹⁷ Le Forem. Photo locale de la demande d'emploi (aout 2025)

¹⁸ Regio decreto (*Arrêté Royal*) del 10 novembre 2006, che modifica il regio decreto del 9 marzo 2006.

¹⁹ Decreto del governo della Vallonia del 29 gennaio 2004, nella versione modificata dal decreto del 30 aprile 2009.

²⁰ [Le Forem. Restructuring event: redeployment units.](#)

Complementarità con le azioni finanziate da fondi nazionali o dell'Unione

23. Il Belgio ha confermato che le misure descritte di seguito, che ricevono un contributo finanziario del FEG, non riceveranno contributi finanziari da altri strumenti finanziari dell'Unione.
24. Il pacchetto coordinato di servizi personalizzati integra le azioni finanziate da altri fondi nazionali o dell'UE.

Procedure per la consultazione dei beneficiari interessati, dei loro rappresentanti o delle parti sociali nonché delle autorità locali e regionali

25. Il Belgio ha indicato che il pacchetto coordinato di servizi personalizzati è stato elaborato in consultazione con i sindacati, in conformità all'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2021/691.
26. In una riunione tenutasi il 14 luglio 2025, la Federazione generale del lavoro del Belgio (FGTB)²¹ e la Confederazione dei sindacati cristiani (CSC)²² sono state consultate in particolare in merito ai bisogni dei lavoratori per quanto riguarda il miglioramento delle competenze e la riqualificazione. È stato inoltre chiesto il contributo dei rappresentanti dei lavoratori su come fornire meglio il sostegno del FEG.

Beneficiari interessati e misure proposte

Beneficiari interessati

27. Si prevede che tutti i 507 lavoratori espulsi dal lavoro prenderanno parte alle misure. A norma dell'articolo 8, paragrafo 7, lettera f), del regolamento (UE) 2021/691, la ripartizione fornita di tali lavoratori per genere, fascia di età e livello di istruzione è la seguente:

		Categoria	Numero di beneficiari previsti	
Genere		Uomini:	468	(92,3 %)
		Donne:	39	(7,7 %)
		Persone non binarie:	0	(0,0 %)
Fascia di età		Meno di 30 anni:	4	(0,8 %)
		Dai 30 ai 54 anni:	242	(47,7 %)
		Più di 54 anni:	261	(51,5 %)
Livello di istruzione		Istruzione primaria o secondaria inferiore ²³	70	(13,8 %)
		Istruzione secondaria	280	(55,2 %)

²¹ Fédération générale du travail de Belgique.

²² Confédération des syndicats chrétiens.

²³ ISCED 0-2.

superiore²⁴ o post-
secondaria²⁵

Istruzione
terziaria²⁶

157 (31,0 %)

Misure proposte

28. A norma dell'articolo 8, paragrafo 7, lettera h), del regolamento (UE) 2021/691, il pacchetto coordinato personalizzato da offrire ai lavoratori espulsi dal lavoro consiste nelle misure seguenti.

- Ricollocamento e orientamento professionale: tali servizi sono forniti da un gruppo di consulenti professionali specializzati in eventi di ristrutturazione e di assistenti sociali generalmente scelti tra i rappresentanti dei lavoratori dell'impresa.

I consulenti forniscono servizi di ricollocamento e orientamento, formazione e sostegno al reinserimento professionale attraverso sessioni di consulenza e coaching individuali e collettive, mentre gli assistenti sociali forniscono sostegno per quanto riguarda le procedure amministrative in caso di cambiamento della situazione occupazionale e contribuiscono a mantenere i rapporti tra i lavoratori analogamente a quelli preesistenti all'interno di Liberty.

- Formazione, riqualificazione e formazione professionale: sarà offerta una formazione specifica per rispondere alle esigenze dei lavoratori individuate, in seguito alla definizione dei profili e dopo aver concordato i singoli progetti con i consulenti professionali. Tale formazione integra l'offerta formativa ordinaria di Le Forem e dei suoi partner. Ai lavoratori sono offerti anche due moduli informatici specifici per acquisire e rafforzare l'autonomia digitale.
- Sostegno per la creazione di imprese: la misura è destinata ai lavoratori che desiderano avviare una propria impresa. Comprenderà una fase di diagnosi e orientamento, azioni di sensibilizzazione all'imprenditorialità, sessioni informative sulle potenzialità di creazione di imprese attraverso diagnosi economiche territoriali e il networking con imprenditori idonei e con coaches certificati in materia di creazione di imprese.
- Contributo alla creazione di imprese: i lavoratori che avvieranno un'impresa o un'attività di lavoro autonomo riceveranno un contributo d'importo massimo pari a 15 000 EUR, che sarà versato in due rate, previa presentazione di documenti giustificativi attestanti la creazione e lo sviluppo dell'attività imprenditoriale.
- Incentivi e indennità: **1) indennità per la ricerca di un lavoro**: i lavoratori riceveranno 2 EUR per ciascuna ora di partecipazione effettiva alle attività di ricerca di lavoro che danno diritto all'indennità; **2) indennità per la ripresa degli studi**: un'indennità mensile di 350 EUR sarà concessa ai lavoratori che iniziano studi secondari e terziari a tempo pieno o partecipano a una formazione qualificante per acquisire le competenze necessarie per i posti di lavoro per i quali esiste domanda e che sono difficili da coprire o collegati a

²⁴ ISCED 3.

²⁵ ISCED 4.

²⁶ ISCED 5-8.

funzioni critiche²⁷; **3) indennità per la creazione di imprese:** per sostenere i lavoratori durante la creazione di un'impresa, sarà concessa un'indennità mensile di 350 EUR per un massimo di 12 mesi o fino a 18 mesi a determinate condizioni.

29. La formazione per acquisire e rafforzare l'autonomia digitale di cui sopra, che integra la formazione standard di Forem per sviluppare le competenze digitali, unitamente a un modulo sull'economia circolare e sull'uso efficiente delle risorse, consente la diffusione delle competenze richieste nell'era industriale digitale e in un'economia efficiente sotto il profilo delle risorse, come previsto dall'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/691. Il modulo sull'economia circolare e l'uso efficiente delle risorse elaborato per gli ex lavoratori di Swissport (EGF/2020/005 BE)²⁸ è oggi parte integrante dell'offerta formativa ordinaria di Forem cofinanziata dal FSE+. Non è pertanto iscritto nel bilancio della presente proposta. Il modulo sull'economia circolare è integrato da un modulo sull'economia sociale sviluppato anch'esso nel quadro di un caso di intervento del FEG²⁹.
30. Le azioni proposte qui descritte costituiscono misure di politica attiva del lavoro che rientrano nell'ambito delle azioni ammissibili di cui all'articolo 7 del regolamento (UE) 2021/691. Tali azioni non sostituiscono le misure passive di protezione sociale.
31. Il Belgio ha fornito le informazioni richieste sulle misure di carattere obbligatorio per l'impresa interessata in virtù del diritto nazionale o a norma dei contratti collettivi di lavoro. In conformità all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/691, il Belgio ha confermato che il contributo finanziario del FEG non sostituirà tali misure.

Bilancio stimato

32. I costi totali stimati ammontano a 2 392 788 EUR, comprendenti le spese per i servizi personalizzati, pari a 2 358 922 EUR, e le spese per attività di preparazione, gestione, informazione e pubblicità, controllo e rendicontazione, pari a 33 866 EUR.
33. Il contributo finanziario totale richiesto al FEG ammonta a 2 033 869 EUR (85 % dei costi totali).
34. A norma dell'articolo 8, paragrafo 7, lettera m), del regolamento (UE) 2021/691, il Belgio ha specificato che il prefinanziamento e il cofinanziamento nazionali sono erogati dalla regione Vallonia e da Le Forem.

Misure	Numero stimato di partecipanti	Costo stimato per partecipante (in EUR) ³⁰	Costi totali stimati (in EUR) ³¹
Servizi personalizzati (misure di cui all'articolo 7, paragrafo 2, secondo comma, lettera a), del regolamento (UE) 2021/691)			

²⁷ [Elenco dei posti di lavoro per i quali esiste domanda e che sono difficili da coprire o collegati a funzioni critiche. « Métiers en tension de recrutement en Wallonie. Liste des métiers/fonctions critiques et en pénurie ». Le Forem 2025.](#)

²⁸ COM(2021) 212.

²⁹ EGF/2022/002 BE/TNT. COM(2023) 69.

³⁰ Al fine di evitare i decimali, le stime dei costi per lavoratore sono state arrotondate. Tale arrotondamento non influisce tuttavia sul costo totale di ciascuna misura, che rimane invariato rispetto alla domanda presentata dal Belgio.

³¹ I totali non coincidono esattamente con la somma delle voci a causa degli arrotondamenti.

Ricollocamento e orientamento professionale (<i>reconversion : accompagnement/orientation/mobilisation</i>)	507	2 329	1 180 583
Formazione e riqualificazione (<i>formations et modules spécifiques</i>)	250	1 801	450 170
Promozione dell'imprenditorialità (<i>Accompagnement entrepreneurial</i>)	50	1 231	61 569
Contributo alla creazione di imprese (<i>bourse de lancement</i>)	32	10 000	320 000
Totale parziale a): Percentuale relativa al pacchetto di servizi personalizzati		–	2 012 322 (85,30 %)
Indennità e incentivi (misure di cui all'articolo 7, paragrafo 2, secondo comma, lettera b), del regolamento (UE) 2021/691)			
Indennità (<i>allocation de recherche d'emploi, de reprise d'études et d'entrepreneuriat</i>)	507	684	346 600
Totale parziale b): Percentuale relativa al pacchetto di servizi personalizzati:		–	346 600 (14,69 %)
Attività di cui all'articolo 7, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2021/691			
1. Attività di preparazione		–	0
2. Gestione		–	13 260
3. Informazione e pubblicità		–	5 000
4. Controllo e rendicontazione		–	15 606
Totale parziale c): Percentuale dei costi totali:		–	33 866 (1,42 %)
Costi totali (a + b + c):		–	2 392 788
Contributo del FEG (85 % dei costi totali)		–	2 033 869

35. I costi delle misure indicate nella tabella di cui sopra quali misure di cui all'articolo 7, paragrafo 2, secondo comma, lettera b), del regolamento (UE) 2021/691 non superano il 35 % dei costi totali del pacchetto coordinato di servizi personalizzati. Il Belgio ha confermato che tali misure sono subordinate alla partecipazione attiva dei beneficiari interessati ad attività di formazione o di ricerca di un lavoro.

36. In conformità all'articolo 7, paragrafo 2, quarto comma, del regolamento (UE) 2021/691, il Belgio ha confermato che i costi degli investimenti per il lavoro autonomo, per la creazione di imprese e per il loro rilevamento da parte dei dipendenti non supereranno i 22 000 EUR per beneficiario.

Periodo di ammissibilità delle spese

37. Il Belgio ha iniziato a fornire servizi personalizzati ai beneficiari interessati il 1° giugno 2025. La spesa relativa alle misure sarà dunque ammissibile a un contributo finanziario del FEG dal 1° giugno 2025 fino a 24 mesi dopo l'entrata in vigore della decisione di finanziamento.
38. Il Belgio ha iniziato a sostenere le spese amministrative per l'attuazione del FEG il 22 aprile 2025. Le spese per le attività di preparazione, gestione, informazione e pubblicità nonché controllo e rendicontazione sono pertanto ammissibili a un contributo finanziario del FEG dal 22 aprile 2025 fino a 31 mesi dopo l'entrata in vigore della decisione di finanziamento.

Sistemi di gestione e controllo

39. La domanda contiene una descrizione del sistema di gestione e controllo previsto all'articolo 23 del regolamento (UE) 2021/691, che specifica le responsabilità degli organismi coinvolti. Il Belgio ha notificato alla Commissione che il contributo finanziario sarà gestito e controllato dagli stessi organismi che gestiscono e controllano il FSE+ in Vallonia.

Impegni assunti dallo Stato membro interessato

40. Il Belgio ha fornito tutte le necessarie garanzie che:
- saranno rispettati i principi di parità di trattamento e di non discriminazione per quanto riguarda l'accesso alle misure proposte e la loro attuazione,
 - sono state rispettate le condizioni relative al collocamento in esubero collettivo stabilite nella legislazione nazionale e nella normativa dell'UE,
 - sarà evitato qualunque tipo di doppio finanziamento,
 - il contributo finanziario a valere sul FEG sarà conforme alle norme procedurali e sostanziali dell'Unione in materia di aiuti di Stato.

INCIDENZA SUL BILANCIO

Proposta di bilancio

41. Conformemente all'articolo 8 del regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio, del 17 dicembre 2020, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027³² nella versione modificata dal regolamento (UE, Euratom) 2024/765 del Consiglio, del 29 febbraio 2024³³, il FEG non deve superare l'importo annuo massimo di 30 milioni di EUR (a prezzi 2018).
42. Dopo aver esaminato la domanda relativamente alle condizioni di cui all'articolo 13, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2021/691, e preso in considerazione il numero di beneficiari interessati, le misure proposte e i costi stimati, la Commissione propone di mobilitare il FEG per l'importo di 2 033 869 EUR, pari all'85 % dei costi totali delle misure proposte, al fine di erogare un contributo finanziario in risposta alla domanda.
43. La decisione proposta relativa alla mobilitazione del FEG sarà presa congiuntamente dal Parlamento europeo e dal Consiglio a norma dell'articolo 15, paragrafo 1, primo

³² GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 11.

³³ GU L, 2024/765, 29.2.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2024/765/oj>.

comma, seconda frase, del regolamento (UE) 2021/691 e come stabilito al punto 9 dell'accordo interistituzionale del 16 dicembre 2020 tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria, nonché su nuove risorse proprie, compresa una tabella di marcia verso l'introduzione di nuove risorse proprie³⁴.

Atti collegati

44. Contemporaneamente alla presente proposta di decisione di mobilitare il FEG, la Commissione presenterà al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta di storno verso la pertinente linea di bilancio per l'importo di 2 033 869 EUR.
45. Contemporaneamente all'adozione della presente proposta di decisione di mobilitare il FEG, la Commissione ha adottato una decisione di concessione di un contributo finanziario che costituisce una decisione di finanziamento ai sensi dell'articolo 110 del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509³⁵. Tale decisione di finanziamento entrerà in vigore alla data alla quale la Commissione riceverà notifica dell'approvazione dello storno di bilancio da parte del Parlamento europeo e del Consiglio a norma dell'articolo 15, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (UE) 2021/691.

³⁴ GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 28.

³⁵ Regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2024, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione (rifusione) (GU L, 2024/2509, 26.9.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2509/oj26.9.2024>).

Proposta di

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro a seguito di una domanda presentata dal Belgio – EGF/2025/008 BE/Liberty

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2021/691 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro (FEG) e che abroga il regolamento (UE) n. 1309/2013³⁶, in particolare l'articolo 15, paragrafo 1, primo comma,

visto l'accordo interistituzionale del 16 dicembre 2020 tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria, nonché su nuove risorse proprie, compresa una tabella di marcia verso l'introduzione di nuove risorse proprie³⁷, in particolare il punto 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro (FEG) mira a dimostrare solidarietà e promuovere un'occupazione dignitosa e sostenibile nell'Unione offrendo assistenza ai lavoratori collocati in esubero e ai lavoratori autonomi la cui attività sia cessata in caso di eventi di ristrutturazione significativi e sostenendoli affinché ritornino quanto prima a un'occupazione dignitosa e sostenibile.
- (2) Il FEG non deve superare un importo annuo massimo di 30 milioni di EUR (a prezzi 2018), come disposto all'articolo 8 del regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio³⁸ nella versione modificata dal regolamento (UE, Euratom) 2024/765 del Consiglio³⁹, e all'articolo 16 del regolamento (UE) 2021/691.
- (3) Il 13 novembre 2025 il Belgio ha presentato una domanda di mobilitazione del FEG in conformità all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/691, in relazione a casi di espulsione dal lavoro nell'impresa Liberty Galați Belgian Branch, in Belgio. Tale domanda è stata integrata con ulteriori informazioni secondo quanto previsto all'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2021/691. Sulla base della valutazione effettuata dalla Commissione nella proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio di mobilitazione del FEG, tale domanda è considerata

³⁶ GU L 153 del 3.5.2021, pag. 48.

³⁷ GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 28.

³⁸ Regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio, del 17 dicembre 2020, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027 (GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 11).

³⁹ GU L, 2024/765, 29.2.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2024/765/oj>.

conforme alle condizioni per la concessione di un contributo finanziario del FEG stabilite all'articolo 13 del regolamento (UE) 2021/691⁴⁰.

- (4) È pertanto opportuno procedere alla mobilitazione del FEG per erogare un contributo finanziario di 2 033 869 EUR in relazione alla domanda presentata dal Belgio.
- (5) Al fine di ridurre al minimo i tempi di mobilitazione del FEG, è opportuno che la presente decisione si applichi a decorrere dalla data della sua adozione,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nel quadro del bilancio generale dell'Unione per l'esercizio 2026, il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro è mobilitato per erogare l'importo di 2 033 869 EUR in stanziamenti di impegno e di pagamento.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. Essa si applica a decorrere dal *[data dell'adozione]*^{*}.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo
La presidente

Per il Consiglio
Il presidente

⁴⁰ COM(2026) 4.

* *Data da inserire a cura del Parlamento prima della pubblicazione nella GU.*